



TRIBUNALE DI URBINO

DIREZIONE

Decreto del Presidente n. 3/2025

OGGETTO: Costituzione dell'elenco dei mediatori familiari previsto dall'art. 12 bis, disp att, cpc

Il Presidente f.f. del Tribunale di Urbino

visti gli artt. 12 bis disp. att. cpc e seguenti;

vista la nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy prot. 183672/23 e successiva rettifica;

vista la circolare del Ministero della Giustizia avente ad oggetto "tassa di concessione governativa e imposta di bollo per l'iscrizione negli elenchi dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita e dei mediatori familiari ex artt. 12-bis e 179-ter disp. att. c.p.c.";

rilevato che:

l'art. 12 bis disp. att. cpc prevede che "Presso ogni tribunale è istituito un elenco di mediatori familiari. L'elenco è tenuto con modalità informatiche in conformità alle specifiche tecniche stabilite dal direttore dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.";

secondo l'art. 12 ter disp. att. "L'elenco è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica e da un mediatore familiare, designato dalle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell'elenco tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico, che esercita la propria attività nel circondario del tribunale. Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale. L'elenco è permanente. Ogni quattro anni il comitato provvede alla sua revisione per eliminare coloro per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell'articolo 12 quater o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio.";

possono chiedere l'iscrizione nell'elenco coloro che sono iscritti da almeno cinque anni a una delle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell'elenco tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy), sono forniti di adeguata formazione e di specifica competenza nella disciplina giuridica della famiglia nonché in materia di tutela dei minori e di violenza domestica e di genere e sono di condotta morale specchiata;

coloro che aspirano all'iscrizione nell'elenco dovranno farne domanda al Presidente del Tribunale e la richiesta dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 1) estratto dell'atto di nascita; 2) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione; 3) certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale; 4) attestazione rilasciata dall'associazione professionale ai sensi dell'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4; 5) i titoli e i documenti che l'aspirante intende allegare per dimostrare la sua formazione e specifica competenza;



gli stati, le qualità personali e i fatti di cui al primo comma, numeri 1), 2) e 3) dell'art. 12 quinquies disp. att. cpc possono essere comprovati con dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

sulle domande di iscrizione decide il comitato previsto dall'articolo 12 ter;

dispone

la costituzione dell'elenco dei mediatori familiari, di cui all'art. 12 bis, disp att., presso questo Tribunale;

invita

i professionisti interessati a presentare domanda di iscrizione nell'elenco in oggetto, nel rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 12 quater e 12 quinquies disp. att. cpc, da inviare a mezzo pec all'indirizzo prot.tribunale.urbino@giustiziacert.it entro il 10 febbraio 2025;

i professionisti interessati a utilizzare preferibilmente il modulo allegato trasmettendolo in formato pdf firmato digitalmente, unitamente agli allegati ivi indicati;

le associazioni dei mediatori familiari inserite nell'elenco del Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle imprese e del Made in Italy) a comunicare a mezzo pec all'indirizzo prot.tribunale.urbino@giustiziacert.it, entro il 10 febbraio 2025, il nominativo del rappresentante di cui all'art. 12 ter citato e di un suo sostituto, al fine della costituzione del comitato in oggetto.

Si dispone la pubblicazione del presente decreto nel sito del Tribunale di Urbino creando un'apposita sezione intitolata "Elenco Mediatori Familiari".

Si comunichi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Urbino.

Si comunichi altresì alle associazioni dei mediatori familiari inserite nell'elenco del Ministero Ministero delle imprese e del Made in Italy, (Assomef.mediatorifamiliari@pec.it, info@fiamef.it, ainsped.segreteria@gmail.com, comitatodimediatorifamiliari@pec.it, info@aimea.it, info@enamef.it, segreteria@aemef.it, info@pec.aimef.it, simefimportante@pec.it) e, per conoscenza, ai magistrati in servizio presso questo Tribunale e all'Ordine degli Avvocati di Urbino.

Urbino, 8 gennaio 2025

Il Presidente del Tribunale f.f.
Egidio de Leone